## RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno (da conservare) o PEC

## Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

in persona del Ministro pro tempore

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Viale Trastevere n. 76/a 00153 - ROMA

PEC: <u>dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it</u> dgruf@postacert.istruzione.it

**OGGETTO:** DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'**ANNO 2013** AI FINE DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO STIPENDIALE - DIFFIDA E CONTESTUALE MESSA IN MORA.

Il/La sottoscritto/a	
nato/a a il	/ e residente in,
via	n C.F,
dipendente a tempo indeterminato	resso l'Istituto
	, Via
Comune	Prov. () con la qualifica
di	1
	PREMESSO CHE
scrivente con esclusione dell'a servizio d'insegnamento pre-ru	ha elaborato il decreto di ricostruzione dello/a nno 2013 in quanto "L'anzianità riconosciuta per effetto del plo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini ni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B D.P.R. 122/2013)";
successive modifiche ed integ	ressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10 e azioni) è legittimo, e come tale è stato ritenuto anche dalla ne sentenze, solo se produce effetti temporanei limitati al

- il blocco normativo delle progressioni economiche, dunque, non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo;

mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del

- la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (v. sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20), infatti, ne ha ritenuto la legittimità solo in quanto incidente in modo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti;

blocco;

<sup>2</sup> Inserire la denominazione dell'Istituto che ha elaborato il decreto di ricostruzione della carriera.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specificare se docente o personale Ata (indicando il profilo).

## **CONSIDERATO CHE**

- la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16133 del 11.06.2024 ha disposto che l'anno 2013 debba essere valutato ai fini giuridici al fine di consentire al lavoratore di acquisire una superiore fascia stipendiale di inquadramento;
- In precedenza, anche la giurisprudenza di merito si era espressa in senso analogo (v. ad esempio Appello Firenze, sent. n. 683/2021 del 14 ottobre 2021, che ha affermato che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo, stabilendo che "per il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco normativo era disposto "ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (art. 9 comma 23 DL 78/10 conv. in L. 122/10), e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio";
- Ciononostante, l'inquadramento del sottoscritto ignora ancor'oggi il servizio prestato nell'arco temporale del 2013 sia ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera sia ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali indicati nei CCNNNNLL via via vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di evitare un contenzioso superfluo in considerazione della manifesta fondatezza del diritto innanzi sancito

## **CHIEDE**

all'Amministrazione scolastica a riconoscere l'intero servizio prestato dal sottoscritto nell'anno 2013 ai fini dell'anzianità di servizio e quindi per l'accesso ai gradoni stipendiali, e a corrispondere tutte le differenze retributive maturate dal sottoscritto per effetto del nuovo inquadramento economico. Contestualmente l'Amministrazione suintestata dovrà provvedere ad emanare ogni provvedimento necessario ad effettuare la nuova ricostruzione di carriera comprensiva del servizio suindicato., avvertendovi sin d'ora che, in mancanza, darò corso a tutte le azioni giudiziarie necessarie per il riconoscimento dell'anzidetto diritto.

La presente costituisce, ai sensi e per gli effetti di legge, atto di messa in mora. Valga, altresì, quale atto interruttivo di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza.

Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

	/ /	
luogo		
		Firma